



Comune di Palma di Montechiaro
(Prov. di Agrigento)

Originale di Deliberazione della Giunta Municipale

n. 138 del Registro
del 24-10-2014

Oggetto: Arch. Puzangaro Carmelo - Atto introduttivo del
procedimento arbitrale ricusazione arbitro - Nomina
legale.

ANNO 2014

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventiquattro del mese di Ottobre, alle ore 13,45 e
minuti /// _____, nell'ufficio del Sindaco, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta
comunale con la presenza dei signori:

		Presente	Assente
- AMATO PASQUALE	Sindaco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- BALISTRERI DANIELE	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- DI MICELI GIUSEPPE	Assessore	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- SALERNO VINCENZO	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- VINCI AGATA	Assessore	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Partecipa il Segretario Generale D.ssa Concetta Giglia

*Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.*

La sottoscritta D.ssa M. G. Marino Capo settore Affari Tributari e Legali;

Premette che:

in data 20.3.1991, il Comune di Palma di Montechiaro con deliberazione n.213 del 20.3.1991 decideva la costruzione di un “Centro Diurno” misto per giovani ed anziani da edificare nell’agglomerato urbano di Villaggio Giordano.

Con deliberazione commissariale n.245 affidava incarico di progettazione all’odierno ricorrente Arch. Puzangaro;

Con nota del 1998, il progettista presentava al Comune copia della parcella vistata dall’Ordine degli Architetti della provincia di Agrigento e fattura in originale n.11 del 27/11/1998 relativa ai lavori suddetti;

che, con il ricorso per decreto ingiuntivo notificato in data 22 gennaio 2013, l’Arch. Puzangaro Carmelo, ha ingiunto al Comune di Palma di Montechiaro il pagamento dell’importo di € 26.400,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nonché le spese, competenze ed onorari del provvedimento;

Avverso il predetto provvedimento il Comune di Palma di Montechiaro con deliberazione commissariale n.2/2013 proponeva opposizione e, il Tribunale adito, accoglieva l’opposizione promosso dal Comune di Palma di Montechiaro, per l’effetto revocava il decreto ingiuntivo proposto e dichiarava improponibile la domanda proposta dal ricorrente, in accoglimento dell’eccezione pregiudiziale sollevata dal Comune di Palma di Montechiaro;

Vista la nota prot. n.23803 del 12.08.2014 trasmessa tramite PEC dall’Avv. Marianna Iannello di Palermo in nome e per conto e nell’interesse dell’Arch. Puzangaro Carmelo con la quale comunica la volontà dell’Arch. Puzangaro di voler promuovere il procedimento arbitrale e nomina, quale proprio arbitro l’Avv. Maria Rita Giangreco con studio professionale sito in Campobello di Licata ed invita il Comune di Palma di Montechiaro a nominare il proprio arbitro e a designare d’intesa il terzo arbitro, ai sensi dell’art.18 del disciplinare d’incarico allegata alla delibera d’incarico n.245/1991;

Dall’esame degli atti di causa, si rileva che l’Avv. Maria Rita Giangreco ha difeso l’arch. Puzangaro nel giudizio introitato avanti in Tribunale civile di Agrigento per il ricorso ex art.633 c.p.c. per l’ingiunzione di pagamento e che, pertanto, secondo quanto prescritto dall’art.55 del Codice deontologico forense, tra l’altro l’avv. Giangreco non può assumere la funzione di arbitro avendo avuto rapporti professionali con la parte.

Rilevato ancora che l’avvocato che viene designato arbitro deve rimanere immune da influenze e condizionamenti esterni di qualunque tipo;

Dato atto che il Comune di Palma di Montechiaro ha affidato il servizio giuridico legale, giusta disciplinare – contratto, stipulato in data 4 settembre 2014, all’Avv. Claudio Trovato del Foro di Palermo;

Considerata la necessità e l’urgenza al fine di evitare gravi danni all’Ente, di conferire apposito mandato al legale per la ricusazione dell’arbitro Avv. Maria Rita Giangreco;

Dato atto che l’impegno di spesa, relativamente al corrispettivo e ogni e qualsiasi altro emolumento spettante al professionista, è stato assunto sul cap. 860 – imp. 74592;

Propone

Di conferire apposito mandato all’Avv. Claudio Trovato del Foro di Palermo per la ricusazione dell’arbitro Avv. Maria Rita Giangreco;

Di conferire apposito mandato all'Avv. Claudio Trovato del Foro di Palermo per la ricusazione dell'arbitro Avv. Maria Rita Giangreco;

Di attribuire al professionista incaricato ogni facoltà e di attenersi scrupolosamente al disciplinare – contratto sottoscritto in data 4/9/2014;

Di dare atto che l'impegno di spesa, relativamente al corrispettivo e ogni e qualsiasi altro emolumento spettante al professionista, trova copertura finanziaria sul cap. 860 – imp. 74592;

Di provvedere al rimborso delle spese previa presentazione di dettagliato rendiconto da parte del professionista incaricato.

Il proponente
Dott.ssa M.G. Marino

Parere del Responsabile del Servizio interessato: Affari Legali

Esaminata la proposta in oggetto, per l'adozione della relativa deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art.53 della legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91, così come sostituito dall'art.12 della legge n.30 del 23.12.2000, si esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità tecnica;

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa M.G. Marino

Parere del Responsabile del Servizio di Ragioneria:

Esaminata la proposta in oggetto, per l'adozione della relativa deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art.53 della legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91, così come sostituito dall'art.12 della legge n.30 del 23.12.2000, si esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità contabile;

Il Responsabile del Servizio Finanze
Dott. Rosario Zarbo

La Giunta

Visti i pareri favorevoli espressi dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile del servizio finanziario;

Ritenuto opportuno nominare un proprio arbitro al fine di tutelare gli interessi del Comune;

Visto il vigente O.R.EE.LL.;

A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;

Delibera

Di conferire apposito mandato all'Avv. Claudio Trovato del Foro di Palermo per la ricusazione dell'arbitro Avv. Maria Rita Giangreco;

Attribuire al professionista incaricato ogni facoltà e di attenersi scrupolosamente al disciplinare – contratto sottoscritto in data 4/9/2014;

Di dare atto che l'impegno di spesa, relativamente al corrispettivo e ogni e qualsiasi altro emolumento spettante al professionista, trova copertura finanziaria sul cap. 860 – imp.74592;

Di provvedere al rimborso delle spese previa presentazione di dettagliato rendiconto da parte del professionista incaricato.

Con separata votazione unanime la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva.



Comune di Palma di Montechiaro
Provincia di Agrigento

uff. Legale

COPIA DELIBERAZIONE COMMISSARIO STRAORDINARIO

n. 2 del Registro
del 22.2.2013

Oggetto Ricorso per decreto ingiuntivo dell'Arch. Carmelo Puzangaro
Costituzione in giudizio - *Nomina legale.*

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

L'anno duemilatredici, il giorno ventidue del mese di Febbraio Alle ore 12,00, nella sua stanza, la Dott.ssa Rosa Inzerilli, nominata con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 52/Serv.1/S.G. del 18.02.2013;

Assunti i poteri della Giunta Municipale;

Visto l' O.R.EE.LL.;

Vista la L.r. n° 10 del 30 Aprile 1991;

Vista la legge 8 giugno 1990, n°142, come recepita con legge regionale 11 dicembre 1991, n° 48;

Vista la legge regionale 3 dicembre 1991, n° 44;

Vista la L.r. 7/92;

Vista la L.r. n° 26/93 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.R. n.30/2000;

Esaminata l'allegata proposta di deliberazione;

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

DELIBERA

Di proporre opposizione avverso il ricorso per decreto ingiuntivo n.33/13 proposto dall'Arch Puzangaro Carmelo per il pagamento del compenso per la progettazione di un Centro Diurno da edificare nell'agglomerato urbano di Villaggio Giordano;

Di conferire incarico all'Avv. Sebastiano Bellanca del Foro di Agrigento.


Attribuire al professionista incaricato ogni facoltà con l'obbligo di praticare, i minimi tariffari;

Di impegnare la somma di € 1.000,00 sul cap. 860 interv. 1010203 del bilancio in corso di formazione - imp n. 34004 dando atto che la spesa rientra nei limiti dei dodicesimi dell'ultimo bilancio approvato.

Di dare atto che l'incarico di che trattasi per la sua natura non consente la predeterminazione dell'ammontare della prestazione perché legata all'andamento della procedura giudiziaria e che pertanto prima della chiusura dell'esercizio finanziario verrà richiesta al professionista incaricato la quantificazione degli oneri professionali medio tempore maturati al fine di integrare l'impegno di spesa assunto.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Il Commissario Straordinario
Dott.ssa Rosa Inzerilli



La sottoscritta dott.ssa M. G. Marino Capo settore Affari Tributarî e Legali:

Premette che:

in data 20.3.1991, il Comune di Palma di Montechiaro con deliberazione n.213 del 20.3.1991 decideva la costruzione di un "Centro Diurno" misto per giovani ed anziani da edificare nell'agglomerato urbano di Villaggio Giordano.

Con deliberazione commissariale n.245 affidava incarico di progettazione all'odierno ricorrente Arch. Puzangaro;

Con nota del 1998, il progettista presentava al Comune copia della parcella vistata dall'Ordine degli Architetti della provincia di Agrigento e fattura in originale n.11 del 27/11/1998 relativa ai lavori suddetti;

Che, a detta dell'attore, il Comune di Palma di Montechiaro non ha tutt'oggi pagato la fattura de qua;

che, con il ricorso per decreto ingiuntivo notificato in data 22 gennaio 2013, l'Arch. Puzangaro Carmelo, ha ingiunto al Comune di Palma di Montechiaro il pagamento dell'importo di € 26.400,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nonché le spese, competenze ed onorari del provvedimento;

Vista l'atto ingiuntivo emesso in data 9/1/2013 dal Tribunale – Sezione civile – di Agrigento nei confronti del Comune di Palma di Montechiaro, il pagamento dell'importo complessivo di € 26.400,00 oltre agli interessi legali maturati e maturandi dalla domanda all'effettivo soddisfo ed alle spese del procedimento liquidate in complessive € 1.463,00 di cui € 233,00 per spese, € 1.230,00 per onorario, oltre CPA ed IVA come per legge;

Esaminati gli atti trasmessi dall'UTC dai quali emerge che la deliberazione n.245/91 con la quale è stato conferito l'incarico all'arch. Puzangaro, è stata riscontrata legittima dalla CPC di Agrigento a condizione e che fra dette condizioni vi era quella che "*... si acquisisca preventivo finanziamento e che si impegni (il professionista) a nulla pretendere in caso di mancato finanziamento dell'opera*"

Preso atto che le condizioni apposte dalla CPC non vennero sciolte e che la relativa opera non è stata ammessa al finanziamento;

Ritenuto opportuno costituirsi in giudizio proponendo opposizione al decreto ingiuntivo al fine di eccepire la mancanza di presupposti di fatto e di diritto tutelando gli interessi pubblici dell'ente;

PROPONE

Di conferire incarico ad un legale al fine di proporre opposizione avverso il ricorso per decreto ingiuntivo n.33/13 proposto dall' Arch. Puzangaro Carmelo per il pagamento del compenso per la progettazione di un Centro Diurno da edificare nell'agglomerato urbano di Villaggio Giordano;

Di attribuire al professionista incaricato ogni facoltà con obbligo di applicare i vecchi minimi tariffari delle tabelle forensi;

Di impegnare la somma di € 1.000,00 sul cap. 860 interv. 1010203 del bilancio in corso di formazione - imp n. 34004 dando atto che la spesa rientra nei limiti dei dodicesimi dell'ultimo bilancio approvato.

Di dare atto ancora, che l'incarico di che trattasi per la sua natura non consente la predeterminazione dell'ammontare della prestazione perché legata all'andamento della procedura giudiziaria e che, pertanto, prima della chiusura dell'esercizio finanziario verrà richiesta al professionista incaricato la quantificazione degli oneri professionali medio tempore maturati al fine di integrare l'impegno di spesa assunto.


Il Proponente
Dott.ssa M.G. Marino

Parere del Responsabile del Servizio interessato: legale

Esaminata la proposta in oggetto, per l'adozione della relativa deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art.53 della legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91, così come sostituito dall'art.12 della legge n.30 del 23.12.2000, si esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità tecnica;

data _____

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa M. G. Marino




Parere del Responsabile del Servizio di Ragioneria:

Esaminata la proposta in oggetto, per l'adozione della relativa deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art.53 della legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91, così come sostituito dall'art.12 della legge n.30 del 23.12.2000, si esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria ai sensi del 3° comma dell'art. 163 D.L.vo n. 267/2000.

data _____

Il Responsabile del Servizio Finanze
Dott. Rosario Zarbo



UNIGINALE
COPIA

Studio Legale
Avvocato Maria Rita Giangreco

Via Edison, 3 - 92023 Campobello di Licata Tel/Fax 0922/1981423
e-mail: mrita.giangreco@alice.it PEC: avv.mariaritagiangreco@pec.it

Decreto Ing. N° 33/13
Punto Gen. N° 1901/12

TRIBUNALE CIVILE DI AGRIGENTO

Ricorso per Ingiunzione di Pagamento

ex art. 633 c.p.c.

Per l'Arch. PUZZANGARO CARMELO, nato a Palma di Montechiaro il 14.12.1957, ed ivi residente nella Via Socrate n. 11, C.F.: PZZCML57T14G282U, rapp.to e difeso dall'Avv. Maria Rita Giangreco, C.F.: GNGMRT78T52G273A, PEC: avv.mariaritagiangreco@pec.it, ed elettivamente domiciliato ai fini del presente procedimento presso il di Lei Studio Professionale sito in Campobello di Licata (Ag), nella Via Edison n. 3, giusta procura speciale a margine del presente atto.

Premesso Che

In data 20.03.1991, il Comune di Palma di Montechiaro con apposita deliberazione n. 213 del 20.03.1991 decideva la costruzione di un "Centro Diurno" misto per giovani ed anziani, da edificare nell'agglomerato urbano di Villaggio Giordano.

Pertanto, in data 28.03.1991, il Comune di Palma di Montechiaro, con deliberazione commissariale n. 245, procedeva ad affidare all'odierno ricorrente Arch. Carmelo Puzzangaro l'incarico di progettazione del suddetto Centro Diurno. (cfr. All. n. 1 - Deliberazione commissariale del 28.03.1991)

Quindi, con racc. n. 2251 del 19.12.1991, il Comune di Palma di Montechiaro procedeva alla scelta dell'area per la costruzione del predetto Centro Diurno nella zona del Villaggio Giordano. (Cfr. All. n. 2 - racc. n. 2251 del 19.12.1991)

Con parere n. 73 del 28.03.1992, l'Ufficio Tecnico del Comune di

Procura alle Liti
Il sottoscritto, Arch. Puzzangaro Carmelo, nomina come suo Procuratore l'Avv. Maria Rita Giangreco per rappresentarlo difenderlo in ogni fase e grado del presente procedimento monitorio compresa l'eventuale fase esecutiva, nonché nell'eventuale giudizio di opposizione, conferendogli tutte le facoltà di legge comprese quelle di conciliare, transigere, incassare somme, rilasciare quietanze, nonché di farsi sostituire e dichiaro di eleggere domicilio presso il di Lei studio Professionale sito in Campobello di Licata Via Edison n. 3. Dichiaro inoltre a sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 L. 675/96, di esser stato edotto che i dati personali richiesti direttamente o raccolti presso terzi verranno utilizzati ai soli fini del presente incarico. E presto conseguentemente il mio consenso al loro trattamento.

Arch. Puzzangaro Carmelo
Carmelo
F.to per Autentica

Avv. Maria Rita Giangreco
Maria Rita Giangreco

NUMERO DI PALMA DI MONTECHIARO
PROCEDE IN GIUDIZIO
TIPO - E
ROT. N. 0001804
11/23/01/2013


Palma di Montechiaro, procedeva all'approvazione del progetto presentato dall'odierno ricorrente. (Cfr. All. n. 3 - progetto del centro diurno)

Dopodiché, il Comune di Palma di Montechiaro invitava l'Arch. Carmelo Puzangaro più volte ed in maniera tempestiva ad aggiornare gli elaborati progettuali secondo le nuove direttive contenute nell'art. 20 L.R. n. 10/93. (Cfr. All.ti n. 4 - lett. Comune di Palma di Montechiaro del 26.02.1993, prot. n. 3989; - all. n. 5 - lett. Comune di Palma di Montechiaro del 29.03.1993, prot. n. 6631; - all. n. 6 - lett. Comune di Palma di Montechiaro del 09.04.1993, prot. n. 7581; all. n. 7 - lett. Comune di Palma di Montechiaro del 28.04.1995, prot. n. 14716)

Pertanto, l'Arch. Puzangaro presentava apposita relazione relativa all'adeguamento del progetto "Centro diurno" alle norme contenute nell'art. 20 L.R. n. 10/93, sulla quale l'U.T.C. del Comune di Palma di Montechiaro esprimeva parere favorevole. (Cfr. All. n. 8 - relazione relativa all'adeguamento del progetto "Centro Diurno" secondo le norme contenute nell'art. 20 L.R. n. 10/93)

Infine, con prot. n. 31926 del 03.12.1998, presentava al Comune di Palma di Montechiaro, copia della parcella in originale vistata dall'Ordine degli Architetti della Provincia di Agrigento e fattura in originale n. 11 del 27.11.1998 relativa ai lavori suddetti. (Cfr. All. n. 9 - copia parcella per il progetto "centro diurno" con annessa fattura n. 11 del 27.11.1998)

Nonostante i numerosi solleciti di pagamento effettuati dall'odierno ricorrente, (Cfr. All.ti n. 10 - sollecito di pagamento del 22.09.2000, prot. n. 20562; - all. n. 11 - sollecito di pagamento del 28.02.2002, prot. n. 4781, - all. n. 12 - sollecito di pagamento del 31.01.2005, prot. n. 2047; - all. n. 13 - sollecito di pagamento del 27.10.2008, prot. n. 21752; - all. n. 14 - sollecito di pagamento del 22.05.2012) nonché la formale diffida spedita presso il Comune di Palma di Montechiaro con lettera raccomandata a.r. n. ~~139602612973~~ del 09.06.2012 (all. n. 15 - formale diffida spedita, in data 09.06.2012, con lettera raccomandata a.r. n. 139602612973, con annessa cartolina

di ricevimento), a tutt'oggi il Comune di Palma di Montechiaro non ha adempiuto il proprio debito.

Tanto premesso, l'Arch. Puzangaro Carmelo, come sopra rapp.to e difeso, per le ragioni infradescritte, va, pertanto, creditore nei confronti del Comune di Palma di Montechiaro, della somma complessiva di € 26.400,00 (L.51.114.599), oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Atteso, dunque, che il credito è certo, liquido ed esigibile e fondato su prova scritta e che la competenza è quella della Autorità Giudiziaria adita, l'odierno ricorrente, come *ut supra* rappresentato e difeso.

RICORRE

alla S.V. Ill.ma, ai sensi e per gli effetti degli artt. 633, 634 e 641 c.p.c., affinché, ritenuta la propria competenza, nonché la liquidità ed esigibilità del credito, Voglia ingiungere al Comune di Palma di Montechiaro, in persona del Sindaco *pro tempore*, di pagare in favore del ricorrente Arch. Puzangaro Carmelo, per le causali indicate in premessa, la somma di € 26.400,00 (L.51.114.599), oltre gli interessi legali, maturati e maturandi, e la rivalutazione monetaria dalla data in cui il credito è divenuto certo, liquido ed esigibile sino all'effettivo soddisfo, nonché le spese, competenze ed onorari del presente procedimento monitorio, eventualmente fissando al debitore un termine non superiore ai quaranta giorni ai soli effetti dell'opposizione.

SI CHIEDE

che l'emanando decreto sia munito, ai sensi dell'art. 642 II° co. c.p.c., della clausola di provvisoria esecuzione.

Il valore del procedimento, ex lege 488/99 e succ. mod., è di € 26.400,00, ed il valore del contributo unificato versato è di € 225,00.

Il sottoscritto Procuratore, ai sensi del co. 2 dell'art. 176 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di fax



0922-1981423 o presso la seguente PEC:

avv.mariaritagiangreco@pec.it.

Si allegano in copia:

1) Deliberazione commissariale del 28.03.1991; 2) racc. n. 2251 del 19.12.1991; 3) progetto del centro diurno; 4) lett. Comune di Palma di Montechiaro del 26.02.1993, prot. n. 3989; 5) lett. Comune di Palma di Montechiaro del 29.03.1993, prot. n. 6631; 6) lett. Comune di Palma di Montechiaro del 09.04.1993, prot. n. 7581; 7) lett. Comune di Palma di Montechiaro del 28.04.1995, prot. n. 14716; 8) relazione relativa all'adeguamento del progetto "Centro Diurno" secondo le norme contenute nell'art. 20 L.R. n. 10/93; 9) copia parcella per il progetto "centro diurno" con annessa fattura n. 11 del 27.11.1998; 10) sollecito di pagamento del 22.09.2000, prot. n. 20562; 11) sollecito di pagamento del 28.02.2002, prot. n. 4781; 12) sollecito di pagamento del 31.01.2005, prot. n. 2047; 13) sollecito di pagamento del 27.10.2008, prot. n. 21752; 14) sollecito di pagamento del 22.05.2012; 15) formale diffida spedita, in data 09.06.2012, con lettera raccomandata a.r. n. 139602612973, con annessa cartolina di ricevimento.

Campobello di Licata - Agrigento li 30.07.2012

Avv. Maria Rita Giangreco

Avv. Maria Rita Giangreco

TRIBUNALE DI AGRIGENTO

Deposita in Cancelleria

01/08/2012

II

CANCELLIERE (CI)
Giovanni Galano

TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Il Giudice designato

N° 344/13
N° _____

Visto il ricorso che precede,
rilevato che la domanda monitoria può essere accolta, sulla base della
documentazione allegata ;
visti gli artt 633, 634 e 641 c.p.c.

INGIUNGE


Al Comune di PALMA DI MONTECHIARO, in persona del Sindaco suo
legale rappresentate pro-tempore, di pagare in favore del ricorrente ,
entro il termine di giorni quaranta dalla notifica del presente ricorso per
decreto ingiuntivo la somma di €. 26.400,00, oltre agli interessi legali
maturati e maturandi dalla domanda all'effettivo soddisfo, ed alle spese
competenze ed onorario del presente procedimento che vengono
liquidate in complessive €. 1.463,00 di cui €. 233,00 per spese, €. 1.230,00
per onorario, oltre contributo della Cassa Previdenza e l'I.V.A.
come per legge.

Con espresso avvertimento che avverso il superiore decreto può essere
proposta opposizione entro il termine di giorni quaranta dalla notifica, e
che, in mancanza di opposizione, il presente decreto diventerà titolo
esecutivo .

Agrigento li 9 gennaio 2013
il Cancelliere

Il Giudice

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Giovanni GULINO




TRIBUNALE DI AGRIGENTO

Depositato in Cancelleria

12 GEN. 2013

ii _____

IL CANCELLIERE (C1)
(Giovanni Gulino)




E' copia fotostatica conforme all'originale.

Si compone di n. cinque fasciate
compresa la presente. Applicata marche
da bollo sull'originale dell'atto o dell'istan-
za pari a Euro 12,10

Agrigento, li 9 GEN. 2013 Il Cancelliere




18 GEN. 2013



RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE

L'anno 2013, il giorno 22 del mese di gennaio ad istanza come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all'U.N.E del Tribunale di Agrigento, ho notificato il suesteso ricorso con annesso decreto di ingiunzione e ciò per ogni effetto di legge al:

Comune Di Palma Di Montechiaro, in persona del Sindaco *pro tempore*, Via Fiorentino n. 89, 92020, Palma di Montechiaro (Ag), mediante consegna a mezzo posta tramite questo CPO con a/r n.





COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

Prot. 15174 03 LUG. 2012

arch. Carmelo Puzzangaro
Viale Pirandello 46
Palma di Montechiaro

Avv. Maria Rita Giangreco
Via Edison 3
92023 Campobello di Licata

Oggetto: Progettazione di un centro diurno da ubicare nel comune di Palma di Montechiaro – diffida ad adempiere.

In riferimento alla Vostra nota del 22 maggio u.s., assunta agli atti al prot. 11456, ed alla diffida ad adempiere presentata dall'Avv. Giangreco, con la quale si chiede il pagamento delle competenze tecniche relative alla progettazione in oggetto che risale al lontano 1991, effettuata una ricerca negli atti di ufficio, si precisa quanto segue:

in effetti con deliberazione n.213/91 l'amministrazione decideva la costruzione di un centro diurno per il quale sarebbe stato chiesto finanziamento all'Assessorato Reg.le Enti Locali;

con successiva deliberazione n.245/1991 è stato conferito all'arch. Carmelo Puzzangaro incarico per la progettazione e direzione dei lavori di costruzione centro diurno;

detta deliberazione è stata riscontrata legittima "a condizione" dalla CPC di Agrigento, fra dette condiziona vi era quella che "...si acquisisca preventivo finanziamento e che si impegni (il Professionista) a nulla pretendere in caso di mancata finanziamento dell'opera".

Come si evince dalla sua nota il finanziamento è stato richiesto agli Enti Locali in data 29/3/91 ma non è stato mai ottenuto;

ne consegue che dette condizioni non vennero sciolte e l'atto deve considerarsi annullato, considerato che, secondo dottrina e giurisprudenza pacifiche e concordi, le deliberazioni approvate a condizione, quando quest'ultime non vengono formalmente sciolte, debbono ritenersi annullate.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene che nulla sia dovuto alla S.V. in quanto il credito vantato non ha il supporto di atti legittimi.

Il Dirigente U.T.C.
Arch. Salvatore Di Vincenzo

Letto, approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

IL SEGRETARIO GENERALE

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Dalla residenza municipale, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Affissa all'Albo Pretorio il _____

Defissa il _____

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno _____, senza opposizioni o reclami.

Dalla residenza comunale, li

IL SEGRETARIO GENERALE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____, senza che siano pervenute opposizioni o reclami.

Dalla residenza comunale, li

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. f. uale



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
PROVINCIA DI AGRIGENTO

DELIBERAZIONE COMMISSARIALE N. 245

OGGETTO { Lavori costruzioni centro diurno incarico progetto al
Dott. Arch. C. Puzangaro

L'anno millenovecento novantuno.....il giorno ventiotto.....
del mese di.....marzo....., alle ore..19.00...., in Palma
di Montechiaro nel Palazzo Municipale.

Il Dr. Ferdinando Pioppo - Commissario Regionale nominato
con Decreto dell'Assessore Regionale agli EE.LL. n.105/90, as-
sistito dal Segretario Generale Dr. N. Romano.....

IL COMMISSARIO REGIONALE

- Vista la legge 03.01.1978, n. 4;
- " " 10.08.1978, n. 35;
- " " 09.05.1986, n. 22;
- " " 06.05.1981, n. 87;
- " " 25.03.1986, N.14;

Considerato che le leggi regionali sopraindicate prevedono il finanziamento regionale per la costruzione di strutture di vario tipo e fra queste di centri diurni;

Vista la relazione in data 14.03.1991 della dirigente dell'Uff. Ass. dalla quale risulta che nel Comune di Palma di Montechiaro, con una popolazione di circa ventinovemila abitanti non esiste alcuna struttura efficiente per far fronte alle molteplici necessità della popolazione giovanile e suggerire la realizzazione di un centro diurno misto per giovani e anziani;

Vista la propria deliberazione n. 213 del 20.03.91 con la quale è stata decisa la costruzione di un Centro Diurno nel Villaggio Giordano frazione di questo Comune;

Considerato che la costruzione di un centro diurno misto che possa ospitare strutture idonee sia per i giovani che per gli anziani da ubicare nel Villaggio Giordano è una necessità urgente reclamata da tutte le forze politiche e sociali di questo Comune, data la carenza di idonee strutture di aggregazione sociale per i cittadini e per i giovani in particolare;

Vista la domanda presentata in data 29.03.91 all'Assessorato Enti Locali con la quale è stato richiesto il finanziamento del citato centro diurno;



DISCIPLINARE D'INCARICO

Art.1

Il Comune di Palma di Montechiaro che d'ora in poi sarà indicato semplicemente "l'Amministrazione" affida all'Arch; Carmelo Puzangaro nato a Palma di Montechiaro il 14/12/1957 ed ivi residente in Via Socrate N.11 ; iscritto all'albo professionale degli Architetti della provincia di Agrigento al N.276 l'incarico della compilazione del progetto e della direzione, misura, contabilità, relativa ai "Lavori costruzioni Centro Diurno" progettista incaricato Dott. Arch. Carmelo Puzangaro. Delib. G. M. N. 245 del 28.3.91

Art.2

Il professionista svolgerà l'incarico secondo le esigenze e le direttive dell'Amministrazione.

Esso resta obbligato alla osservanza delle norme del «Regolamento per la compilazione dei progetti di opere dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici», approvato con D.M. 29 maggio 1985 e successive modifiche ed integrazioni; del «Regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici», approvato con R.D.25 maggio 1985, n. 350; della normativa in materia di opere pubbliche vigente nell'ambito della Regione Siciliana.

Inoltre nella redazione dei progetti e nella direzione dei lavori devono essere osservate tutte le norme tecniche prescritte da decreti e circolari specificamente in materia di opere oggetto della presente, per progettazione e direzione, contabilità e collaudazione, ed in particolare quelle contenute nel D.M. 21 gennaio 1981 e successive eventuali integrazioni e modifiche concernente «Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione».

Sia nello studio che nella sua compilazione, il progetto dovrà

essere sviluppato in tutti i suoi particolari ed allegati, giusta le norme per la compilazione dei progetti di opere dello Stato di cui al D.M. 29 maggio 1985 ed in base alle altre disposizioni che impartira' in proposito l'Amministrazione.

In particolare si chiarisce il n.5 dell'art. 23 del regolamento per la compilazione dei progetti 29 maggio 1985, intendendosi per <tutti i particolari costruttivi e decorazione interna ed esterna> quelli che servono ad individuare compiutamente il progetto.

Il professionista e' altresì tenuto, nei compiti di direzione, ad assicurare la propria assistenza tecnica per gli adempimenti connessi all'espropriazione dei terreni ed edifici interessati dai lavori.

In caso di progettazione parziale non accompagnata da progetto generale anche di massima, dovra' essere redatto lo specifico allegato denominato <Elementi di confronto con l'opera nella sua generale funzionalita'> di cui all'art. 11 della Legge Regionale 29 aprile 1985 n. 21

Art.3

Il progetto, oltre gli allegati di cui al D.M. 29 maggio 1985, dovra' pure comprendere, ove occorra, il piano particolareggiato di esecuzione, descrittivo di ciascuno dei terreni ed edifici di cui sia necessaria l'espropriazione, indicandone i confini, la natura, la quantita', l'allibramento, il numero di mappa ed il nome e cognome dei proprietari iscritti nei registri catastali; nonche' l'elenco in cui, di riscontro al nome ed al cognome dei proprietari ed alla designazione sommaria dei beni da espropriarsi, sia indicata l'indennita' offerta per la loro espropriazione; determinata sulla base di computi e delle disposizioni di legge vigenti in materia.

Art.4

Il professionista e' tenuto a presentare all'Amministrazione il progetto, completo di ogni allegato, in originale e n. 4 copie, entro giorni 120 dalla data in cui viene notificata l'avvenuta approvazione della presente convenzione, o dalla data in cui sono forniti al professionista quegli elaborati, studi,

accertamenti, ecc., che non competono allo stesso, quali ad es. esplorazioni del suolo edificatorio, indagini geologiche, geotecniche, chimico-fisiche, batteriologiche, etc. competenti a pubblici uffici o affidati ad altri enti o professionisti, indispensabili per la redazione completa del progetto.

Qualora la presentazione degli elaborati del progetto venisse ritardata oltre il termine sopra stabilito, sarà applicata una penale di L. 16.000 per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta sul saldo del compenso. Nel caso che il ritardo ecceda i giorni 90 l'Amministrazione resterà libera da ogni impegno verso il professionista inadempiente, senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta per onorari e rimborso spese relativi all'opera eventualmente svolta.

Art.5

Il professionista si obbliga ad introdurre nel progetto, anche se già elaborato e presentato, tutte le modifiche, correzioni, adeguamenti, sostituzioni o aggiornamenti di tavole ed allegati, che si rendessero necessari, e che ad esso competono, per la definitiva approvazione del progetto stesso da parte degli uffici ed enti competenti, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi.

L'inosservanza di tali obblighi comporta la perdita del diritto di ogni compenso sia per onorario che per rimborso spese.

Qualora le modifiche, ecc. comportino cambiamenti nella impostazione progettuale (cambiamenti del suolo edificatorio o della sua originaria conformazione, cambiamenti di tracciato, di manufatti importati o di altro) determinate da nuove o mutate esigenze autorizzate dall'Amministrazione, intervenute successivamente alla data di presentazione all'Amministrazione

del progetto esecutivo, al professionista spettano le competenze nella misura stabilita per le varianti in corso di opera di cui all'art. 12.

Art.6

I prezzi unitari delle categorie di lavoro previste in progetto

saranno quelli del prezzario regionale, di cui all'art.31 della legge regionale 10 agosto 1978, n.35 e successive eventuali modifiche ed integrazioni, vigenti alla data di presentazione del progetto esecutivo.

Per le categorie di opere non contemplate nel suddetto prezzario o per eventuali scostamenti di prezzo, resi indispensabili da obiettive ragioni, i relativi prezzi unitari dovranno essere giustificati con opposte analisi i cui costi elementari saranno quelli di mercato corrente alla medesima data di presentazione del progetto esecutivo.

Art.7

L'onorario per lo studio e la redazione del progetto, nonché quello per la direzione, misura, contabilità, liquidazione dei lavori ed assistenza al collaudo, sarà desunto, a seconda delle varie classi e categorie di opere, dalle tabelle A, B ed C allegate alla legge 2 marzo 1949, n.143, che approva la tariffa degli onorari per le prestazioni professionali degli Ingegneri e successive modifiche, integrazioni ed aggiornamenti.

A tale scopo ed ai sensi dell'art. 14 della vigente tariffa professionale si attribuisce presuntivamente all'opera oggetto del presente disciplinare la categoria VI/a Ferrovie e strade della tabella A allegata alla legge 2 marzo 1949, n.143. Agli effetti della determinazione degli onorari, le opere verranno suddivise nelle classi e categorie di cui all'art.14 della legge 2 marzo 1949, n.143. Gli onorari, verranno commisurati separatamente sugli importi dei lavori di ciascuna categoria e non globalmente. L'onorario per lo studio e la redazione del progetto, nonché quello relativo alla direzione, assistenza misura e contabilità e liquidazione dei lavori, viene stabilito nella misura prevista dalle tariffe professionali di cui alla predetta legge 2 marzo 1949, n.143 e successive modificazioni ed aggiornamenti. L'importo definitivo per la liquidazione delle competenze professionali va commisurato ai consuntivi lordi delle varie classi e categorie dell'opera, compresa la revisione dei prezzi ed al lordo dei ribassi d'asta, ed escluse le liquidazioni per spese tecniche.

Ove per particolari esigenze venga conferito l'incarico di sola progettazione, le competenze saranno commisurate all'importo dei

lavori risultante dal preventivo particolareggiato con la maggiorazione prevista dall'art. 18 della tariffa professionale. Nel caso che il progetto preveda ripetizione di opere complete di tipo e caratteristiche costruttive identiche, e senza che il complesso d'insieme richieda speciali cure di concezione, ai sensi dell'art. 1 del D.M. 21 agosto 1958, l'importo da prendere a base della liquidazione dell'onorario e' quello di una sola opera aumentata degli importi delle opere ripetute, ridotti, questi ultimi, da 1/5 ad 1/2 a seconda delle loro caratteristiche della loro importanza.

RA
Montebelluna
Giugno

l' onorario per la direzione deve intendersi compreso anche il corrispettivo per la trattazione delle riserve dell'impresa, e cio' anche nel caso in cui a questa siano riconosciuti maggiori compensi in dipendenza dell'accoglimento totale o parziale delle riserve stesse.

nel caso di risoluzione o rescissione dei contratti di appalto dei lavori a termine delle vigenti disposizioni, spettera' al professionista l'onorario dovuto, da commisurarsi all'importo complessivo dei lavori eseguiti, con aggiunta del compenso per incarico parziale di cui all'art. 18 della tariffa, purché l'importo finale non superi le competenze spettanti per l'incarico totale.

Nessun compenso o indennizzo per la direzione, misura, contabilita' liquidazione dei lavori ed assistenza al collaudo spettera' al professionista nel caso che i lavori per qualsiasi motivo non siano comunque consegnati all'impresa aggiudicataria; nel caso che, avvenuta la consegna, non siano iniziati, spettera' al professionista un rimborso di spese ed onorari a vacanza per le prestazioni effettivamente fornite da sottoporre al visto dell'ordine professionale.

Art. 8

Il recesso dall'incarico da parte del progettista, nella fase di progettazione, comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso per onorario e rimborso spese, salvo l'eventuale rivalsa dell'Amministrazione per i danni provatati.

In caso di recesso volontario dell'incarico di direzione lavori in corso d'opera, sara' corrisposto al professionista l'onorario

ed il rimborso spese per la sola progettazione senza l'incasso del 25% per incarico parziale.

Ove il recesso all'incarico di D.L. in corso d'opera fosse dovuto a gravi e giustificati motivi, sarà corrisposto al professionista l'onorario ed il rimborso spese per la progettazione più le competenze per la prestazione parziale di D.L. (con la percentuale riferita all'importo dell'appalto), il tutto senza maggiorazione per incarico parziale.

Il recesso dall'incarico di direzione lavori, dopo l'approvazione del progetto e prima dell'appalto, comporta la corrispondenza dell'onorario e rimborso spese per la progettazione con un'incasso del 25% sull'importo complessivo delle competenze.

Art.9

Al rimborso delle spese vive di viaggio, di vitto di alloggio, di tempo passato fuori ufficio dal professionista e dal personale d'aiuto, per qualsiasi motivo attinente alle prestazioni di cui alla presente convenzione, nonché delle altre spese di qualunque natura incontrate, si provvede ai sensi dell'art.6 del D.M. 15 dicembre 1985, n.22608.

Tutte le altre spese necessarie per la compilazione del progetto e per la direzione dei lavori restano a completo carico del professionista, ad eccezione soltanto delle spese occorrenti per eventuali trivellazioni, studi geologici, studi geotecnici, accertamenti geognostici, appositioni di termini, caposaldi, simili, carte catastali, topografiche, accertamenti su opere esistenti che implicino impiego di attrezzature e mano d'opera, analisi di laboratorio, rilascio di autorizzazioni, concessioni, pareri igienico-sanitari, analisi chimico-fisiche e biologiche, previa presentazione di fatture e purché gli importi non superino le tariffe ed i prezzi correnti.

Art.10

Oltre al rimborso spese di cui all'art.9 ed alla corrispondenza dell'onorario di cui all'art.7, nulla spetta al professionista a qualsiasi titolo, per l'incarico di cui all'art.1 della presente convenzione.

Tutte le altre spese necessarie per l'espletamento dell'incarico sono a carico dello stesso.

Per lavori di importo complessivo superiore a .L. 1 miliardo, previo assenso dell'Amministrazione, il professionista può chiedere il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'assistenza ai lavori, entro il limite di cui al 2 comma dell'art. 17 della tariffa e giustificate con relativa fattura.

Art.11

Le somme per onorario e spese dovute per lo studio e la redazione del progetto di cui alla presente convenzione, verranno corrisposte al professionista.

Le somme per onorario e spese, dovute per la direzione, misura, contabilità, liquidazione ed assistenza al collaudo dei lavori di cui alla presente convenzione valutate a percentuale sui singoli importi degli stralci saranno corrisposte, contestualmente al pagamento dei lavori alle imprese, nella misura del 90% del progetto dell'importo dei lavori eseguiti, risultanti dai successivi stati d'avanzamento o da altri documenti contabili.

Il restante 10% verrà corrisposto dopo l'approvazione degli atti di collaudo e comunque non oltre un anno dopo l'ultimazione dei lavori.

Art.12

Per la compilazione dei progetti di stralcio, nel caso che gli onorari e spese del progetto generale vengano inizialmente pagati per intero, valgono le seguenti norme:

-per la compilazione dei progetti di stralcio del progetto generale esecutivo redatto dal progettista, che vengano richiesti dall'Amministrazione, successivamente alla presentazione del progetto generale, sarà corrisposto al professionista un compenso pari al 25% della percentuale complessiva dell'importo del progetto di stralcio, applicato sull'importo dello stralcio. Qualora il professionista venga inizialmente incaricato della progettazione completa (di massima e d'esecuzione) e l'Amministrazione richieda che il progetto esecutivo, anziché in unico elaborato, venga compilato insieme ad un primo lotto, spetta al professionista un compenso suppletivo pari al 15% degli

onorari e spese calcolati sull'importo del primo lotto medesimo; per i lotti successivi vale quanto stabilito al precedente comma.

Art.13

Per la compilazione di perizie di variante in corso d'opera limitate alla sola redazione di un nuovo compenso metrico estimativo per l'assestamento delle parte contabili, spetta al professionista il pagamento della sola aliquota d) della tabella B della tariffa (preventivo particolareggiato) ridotta del 25% e computato sull'importo complessivo dei lavori. Se la perizia di variante in corso d'opera prevede variazioni rese necessarie nel progetto, spetta al professionista il pagamento delle aliquote per le prestazioni della tabella B, effettivamente eseguite, valutate sull'importo delle sole opere variate, e ridotte del 25%.

Per la compilazione di perizie suppletive limitate a sole partite contabili, spetta al professionista il pagamento dell'aliquota d) della tabella B della tariffa ridotta del 25% e computata sul solo importo suppletivo; per la compilazione di perizie di variante e suppletive analogamente limitate alle sole previsioni finanziarie, per assestamento delle partite contabili e previsioni di nuove spese aggiuntive, spetta al professionista il pagamento dell'aliquota d) della tabella B della tariffa ridotta del 25% e valutata sull'importo globale dei lavori principali e suppletivi.

Per la compilazione di perizie suppletive per nuove opere e lavori, spetta al professionista il pagamento delle aliquote della tabella B per le prestazioni effettivamente eseguite,

valutate sull'importo delle opere suppletive e ridotte del 25%.

Per la compilazione di perizie di variante e suppletive che prevedono nuove opere e lavori spetta al professionista il pagamento degli onorari e spese valutati con le aliquote della tabella B della tariffa per le prestazioni effettivamente eseguite, applicati sulla somma degli importi delle nuove opere e lavori di variante e suppletivi, con la riduzione del 25%.

Qualora la necessita' di introdurre varianti od aggiunte al progetto originario dovesse dipendere da cause addebitabili al

professionista nessun compenso e' dovuto allo stesso per le necessarie prestazioni, restando salve le derivanti responsabilita'.

Art.14

La redazione dei conteggi di revisione dei prezzi contrattuali di appalto e' compensata con l'art. 23/c della tariffa professionale.

Art.15

L'Amministrazione avra' facolta' di fornire al professionista tipi, disegni, rilievi ed altri elaborati che facilitino il suo compito, per la redazione del progetto.

Nel caso che l'Amministrazione si avvalga di tale facolta' l'onorario sara' ridotto del 5%.

Art.16

Il 'progetto restera' di proprieta' piena ed assoluta dell'Amministrazione la quale potra', a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione, ovvero introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterra' piu' opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che, a suo insindacabile giudizio, saranno riconosciute necessarie, senza che dal progettista possano essere sollevate eccezioni di sorta, sempreche' non venga, in definitiva, modificato sostanzialmente il progetto nella parte artistica o architettonica, o nei criteri informativi essenziali.

Art.17

La liquidazione dei compensi spettanti al professionista verra' su prestazione della parcella vistata dal consiglio dell'Ordine professionale.

Art.18

Tutte le controversie che possono sorgere relativamente alla liquidazione dei compensi previsti dalla presente convenzione e non definite in via amministrativa saranno, nel termine di 30 giorni da quello in cui fu notificato il provvedimento amministrativo, deferite ad un collegio arbitrale costituito da tre membri, di cui uno scelto dall'Amministrazione tra gli

avvocati dello stato o tra i componenti dell'ufficio legale e legale della Regione con la qualifica di avvocato, uno professionista ed il terzo da designarsi d'intesa tra le parti in mancanza, dal presidente del tribunale competente.

Art. 19

Sono a carico del professionista tutte le spese del presente e le conseguenziali, nonché le imposte e tasse nascenti dalle vigenti disposizioni.
Restano a carico dell'Amministrazione l'I.V.A. professionale quanto altro dovuto per legge.

Art. 20

Al fini della presente convenzione le parti eleggono domicilio:
a) il signor Sindaco
nella qualità come sopra e per ragioni della carica ricoperta presso il Comune di Palma di Montechiaro;

b) l'Ing. Fausto Castronovo Via F. Turati 62 Palma Montechiaro. l'Arch. PUZZANGARO CAAMELO nel Viale PIRANDELLO 46, PALMA DI MONTECHIARO -

Art. 21

Per quanto non esplicitamente detto nel presente disciplinare fa riferimento alla legge 2 marzo 1949, n. 143 e successive modifiche ed aggiornamenti.

Art. 22

La presente convenzione è senz'altro impegnativa per il professionista mentre diventerà tale per l'Amministrazione soltanto dopo la prescritta definitiva approvazione degli Organi superiori.

Palma di Montechiaro li:

12/04/99
IL TECNICO

IL SINDACO

Letto, confermato e sottoscritto
IL COMMISSARIO REGIONALE
DR. F. PIOPPO

IL SEGRETARIO
DR. N. ROMANO

CAP. Comptenza
Res. Sc.
Oggetto: _____
Previsione _____
Somme impegnate _____
Somme disponibili _____
Impegno con il presente _____

CAP. Comptenza
Res. Sc.
Oggetto: _____
Previsione _____
Somme impegnate _____
Somme disponibili _____
Impegno con il presente _____
IL RAGIONIERE


Il Segretario, su conforme dichiarazione del Ragioniere, attesta l'esatta imputazione della spesa e la relativa capienza del capitolo di bilancio.

IL SEGRETARIO
DR. N. ROMANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario Generale, su conforme attestazione del Masso Comunale, certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 14.04.1991 giorno domenica e che NON venne prodotta a quest'Ufficio opposizione o reclamo.

Palma di Montechiaro, li 15.04.1991

IL MASSO


IL SEGRETARIO GENERALE
DR. N. ROMANO

per copia conforme per uso amministrativo

Palma di Montechiaro, li _____
Visto: IL COMMISSARIO REGIONALE

IL SEGRETARIO GENERALE

REGIONE SICILIANA

Commissione Provinciale di Controllo - Agrigento

Prot. n. 19096 Dec. n. 29362

Si restituisce significando che la Commissione nella seduta del 8.6.91 non ha trovato, per quanto di sua competenza, nulla da rilevare, accusando che il professionista non ha tenuto in alcune ipotesi di incompatibilità di cui acquisisce preventivamente l'autorizzazione e che si è impegnato e nelle pretese il PRESIDENTE in caso di mancato provvedimento dell'opera.


F. TO S. Tardo


p. c. c. e per uso amministrativo.

Palma di Montechiaro, li 17-7-91

Visto: IL COMMISSARIO REGIONALE

IL SEGRETARIO GENERALE







Letto, approvato e sottoscritto.


IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Dalla residenza municipale, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Affissa all'Albo Pretorio il _____

Defissa il _____

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno _____, senza opposizioni o reclami.

Dalla residenza comunale, li

IL SEGRETARIO GENERALE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 3.9.2014, essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva.

Dalla residenza comunale, li 3.9.2014

IL SEGRETARIO GENERALE



Comune di Palma di Montechiaro
(Prov. di Agrigento)

Originale di Deliberazione della Giunta Municipale

n. 104 del Registro
del 03.9.2014

Oggetto: Arch. Puzzangaro Carmelo - Atto introduttivo del
procedimento arbitrale e contestuale nomina arbitro.

ANNO 2014

L'anno duemilaquattordici, il giorno Tre del mese di Settembre, alle ore 14 e
minuti 10, nell'ufficio del Sindaco, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta
comunale con la presenza dei signori:

		Presente	Assente
- AMATO PASQUALE	Sindaco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- BALISTRERI DANIELE	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- SIMICELI GIUSEPPE - AUGUGLIARO DARIO	Assessore	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- SALERNO VINCENZO	Assessore	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- VINCI AGATA	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Partecipa il Segretario Generale D.ssa Concetta Giglia

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

La sottoscritta D.ssa M. G. Marino Capo settore Affari Tributarî e Legali;

Premette che:

in data 20.3.1991, il Comune di Palma di Montechiaro con deliberazione n.213 del 20.3.1991 decideva la costruzione di un "Centro Diurno" misto per giovani ed anziani da edificare nell'agglomerato urbano di Villaggio Giordano.

Con deliberazione commissariale n.245 affidava incarico di progettazione all'odierno ricorrente Arch. Puzangaro;

Con nota del 1998, il progettista presentava al Comune copia della parcella vistata dall'Ordine degli Architetti della provincia di Agrigento e fattura in originale n.11 del 27/11/1998 relativa ai lavori suddetti;

Che, a detta dell'attore, il Comune di Palma di Montechiaro non ha tutt'oggi pagato la fattura de qua;

che, con il ricorso per decreto ingiuntivo notificato in data 22 gennaio 2013, l'Arch. Puzangaro Carmelo, ha ingiunto al Comune di Palma di Montechiaro il pagamento dell'importo di € 26.400,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nonch  le spese, competenze ed onorari del provvedimento;

Visto l'atto ingiuntivo emesso in data 9/1/2013 dal Tribunale – Sezione civile – di Agrigento nei confronti del Comune di Palma di Montechiaro, il pagamento dell'importo complessivo di € 26.400,00 oltre agli interessi legali maturati e maturandi dalla domanda all'effettivo soddisfo ed alle spese del procedimento liquidate in complessive € 1.463,00 di cui € 233,00 per spese, € 1.230,00 per onorario, oltre CPA ed IVA come per legge;

Esaminati gli atti trasmessi dall'UTC dai quali emerge che la deliberazione n.245/91 con la quale   stato conferito l'incarico all'arch. Puzangaro,   stata riscontrata legittima dalla CPC di Agrigento a condizione e che fra dette condizioni vi era quella che "... si acquisisca preventivo finanziamento e che si impegni (il professionista) a nulla pretendere in caso di mancato finanziamento dell'opera";

Preso atto che le condizioni apposte dalla CPC non vennero sciolte e che la relativa opera non   stata ammessa al finanziamento;

Dato atto che il Comune di Palma di Montechiaro, con deliberazione commissariale n.2 del 22.2.2013, si   costituito conferendo incarico all'Avv. Sebastiano Bellanca del Foro di Agrigento;

Dato atto che il Giudice ha accolto l'opposizione promossa dal Comune ed ha dichiarato improponibile la domanda proposta da Puzangaro Carmelo;

Vista la nota prot. n.23803 del 12.08.2014 trasmessa tramite PEC dall'Avv. Marianna Iannello di Palermo in nome e per conto e nell'interesse dell'Arch. Puzangaro Carmelo con la quale comunica la volont  dell'Arch. Puzangaro di voler promuovere il procedimento arbitrale e nomina, quale proprio arbitro l'Avv. Maria Rita Giangreco con studio professionale sito in Campobello di Licata ed invita il Comune di Palma di Montechiaro a nominare il proprio arbitro e a designare d'intesa il terzo arbitro, ai sensi dell'art.18 del disciplinare d'incarico allegato alla delibera d'incarico n.245/1991;

Ritenuto necessario che il Comune di Palma di Montechiaro, al fine di non arrecare danni all'Ente, provveda alla nomina di un proprio arbitro, per eccepire la tardiva attivazione del procedimento attesi i termini indicati nell'articolo 18 infra citato del disciplinare d'incarico sottoscritto dal professionista.

Ritenuto necessario, ancora, per ragioni di continuit  e opportunit  contabile conferire incarico all'Avv. Sebastiano Bellanca del Foro di Agrigento che ha gi  rappresentato e difeso gli interessi dell'Ente nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, salva ogni diversa valutazione della Giunta;

Visto il vigente OREELL

Propone

Di nominare, per i motivi suddetti, un proprio arbitro per eccepire la tardiva attivazione del procedimento, attesi i termini indicati nell'articolo 18 infra citato del disciplinare d'incarico sottoscritto dal professionista.

Di incaricare a tale scopo, per ragioni di continuità e opportunità contabile, l'Avv. Sebastiano Bellanca del Foro di Agrigento che ha già rappresentato e difeso gli interessi dell'Ente nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, salva ogni diversa valutazione della Giunta;

Di impegnare la somma di Euro 1.000,00 al cap. 860 denominato "Spese legali per la difesa degli interessi dell'ente". IMP. 15.524 dando atto che la spesa rientra nei limiti dei dodicesimi dell'ultimo bilancio approvato;

Di dare atto che l'incarico di che trattasi per la sua natura non consente la predeterminazione dell'ammontare della prestazione perché legata all'andamento della procedura giudiziaria e che pertanto prima della chiusura dell'esercizio finanziario verrà richiesta al professionista incaricato la quantificazione degli oneri professionali medio tempore maturati al fine di integrare l'impegno di spesa assunto.

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo stante l'urgenza.

Il proponente
Dott.ssa M.G. Marino

Parere del Responsabile del Servizio interessato: Affari Legali

Esaminata la proposta in oggetto, per l'adozione della relativa deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art.53 della legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91, così come sostituito dall'art.12 della legge n.30 del 23.12.2000, si esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità tecnica;

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa M.G. Marino

Parere del Responsabile del Servizio di Ragioneria:

Esaminata la proposta in oggetto, per l'adozione della relativa deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art.53 della legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91, così come sostituito dall'art.12 della legge n.30 del 23.12.2000, si esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità contabile;

Il Responsabile del Servizio Finanze
Dott. Rosario Zarbo

La Giunta

Visti i pareri favorevoli espressi dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile del servizio finanziario;

Ritenuto opportuno nominare un proprio arbitro al fine di tutelare gli interessi del Comune;

Visto il vigente O.R.EE.LL.;

A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;

Delibera

Di nominare, per i motivi suddetti, un proprio arbitro per eccepire la tardiva attivazione del procedimento, attesi i termini indicati nell'articolo 18 infra citato del disciplinare d'incarico sottoscritto dal professionista.

Di incaricare a tale scopo l'Avv. SEBASTIANO BELLANCA del Foro di AGRIGENTO;

Attribuire al professionista incaricato ogni facoltà con l'obbligo di praticare, i minimi tariffari;

Di dare atto che la copertura finanziaria è assicurata così come indicato in proposta;

Di dare atto che l'incarico di che trattasi per la sua natura non consente la predeterminazione dell'ammontare della prestazione perché legata all'andamento della procedura giudiziaria e che pertanto prima della chiusura dell'esercizio finanziario verrà richiesta al professionista incaricato la quantificazione degli oneri professionali medio tempore maturati al fine di integrare l'impegno di spesa assunto.

Con successiva votazione unanime il presente atto viene dichiarato immediatamente esecutivo.





COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

li 27/8/2014

Prot.n. 24964

Al Resp.le Affari Legali e Tributi
D.ssa Marino
SEDE

p.c. Segretario Generale
D.ssa Concetta Giglia
SEDE




Oggetto: Ricorso Arch.Carmelo Puzangaro contro comune di Palma di Montechiaro procedimento arbitrale e nomina arbitro.

Con riferimento alla pec prot.23803 del 12/08/2014 caricata erroneamente esclusivamente a codesto settore, si trasmette copia della stessa al fine di procedere per quanto di competenza di codesto ufficio in relazione alla richiesta pervenuta.




Il Capo Settore U.T.C.
(Arch. Francesco Lo Nobile)



Procura

Il sottoscritto, Arch. Puzangaro Carmelo, nomina come suo Procuratore l'Avv. Marianna Iannello per rappresentarlo e difenderlo in ogni fase e grado del presente procedimento arbitrale compresa l'eventuale fase esecutiva, nonché nell'eventuale giudizio di opposizione, conferendogli tutte le facoltà di legge comprese quelle di conciliare, transigere, incassare somme, rilasciare quietanze, nonché di farsi sostituire, e dichiara di eleggere domicilio presso il di Lei Studio Professionale sito in Palermo Via Massimo D'Azeglio n. 5. Dichiaro inoltre ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 L. 675/96, di essere stato edotto che i dati personali, richiesti direttamente o raccolti presso terzi verranno utilizzati ai soli fini del presente incarico. E presto conseguentemente il mio consenso al loro trattamento.


Arch. Puzangaro Carmelo



Carmelo Puzangaro


F.to per Autentica

Avv. Marianna Iannello



Marianna Iannello





Pec. Prot. 23803 del 12/8/2014

AVV. MARIANNA IANNELLO

Via Massimo D'Azeglio n.5

90143 - PALERMO

Tel. +39 091 7828290 - Fax. +39 091 6257187

MAIL. marianna.iannello@libero.it

Pec. mariannaianello@pecavvpa.it

Dprvof ej Qmbl ej Npouf di j bsp	F
Cspupdpmp! O' 113491403125! ef nt 2301903125	

Palermo 11 Agosto 2014

Trasmessa tramite pec:

protocollo@comune.palmadimontechiaro.legalmail.it

Spett.le

Comune Di Palma Di Montechiaro

in pers. del Sindaco *pro tempore*

Via Fiorentino n. 89

92020 PALMA DI MONTECHIARO

Oggetto: atto introduttivo del procedimento arbitrale e contestuale nomina di arbitro.

In nome per conto e nell'interesse dell'Arch. PUZZANGARO CARMELO, nato a Palma di Montechiaro il 14.12.1957, ed ivi residente nella Via Socrate n. 11, C.F.: PZZCML57T14G282U, rapp.to e difeso dall'Avv. Marianna Iannello, C.F.: NNLMMN79C62H792G, PEC: mariannaianello@pecavvpa.it, ed elettivamente domiciliato ai fini del presente procedimento presso il di Lei Studio Professionale sito in Palermo, nella Via Massimo D'Azeglio n. 5, giusta procura speciale in calce al presente atto, espone quanto segue.


In data 20.03.1991, il Comune di Palma di Montechiaro con apposita deliberazione n. 213 del 20.03.1991 decideva la costruzione di un "Centro Diurno" misto per giovani ed anziani, da edificare nell'agglomerato urbano di Villaggio Giordano.

Pertanto, in data 28.03.1991, il Comune di Palma di Montechiaro, con deliberazione commissariale n. 245, procedeva ad affidare all' Arch. Carmelo Puzangaro l'incarico di progettazione del suddetto Centro Diurno.

Con parere n. 73 del 28.03.1992, l'Ufficio Tecnico del Comune di Palma di Montechiaro, procedeva all'approvazione del progetto presentato dal mio assistito.

Infine, con prot. n. 31926 del 03.12.1998, presentava al Comune di Palma di Montechiaro, copia della parcella in originale vistata dall'Ordine degli Architetti della Provincia di Agrigento e fattura in originale n. 11 del 27.11.1998 di importo pari ad € 26.400,00 (L.51.114.599) e relativa ai lavori suddetti.





In data odierna nonostante i numerosi solleciti di pagamento effettuati dal mio assistito, Codesto Comune non ha ancora provveduto alla liquidazione delle competenze dovute. Ciò posto, l'art. 18 del disciplinare d'incarico prevede che: "tutte le controversie che possono sorgere relativamente alla liquidazione dei compensi previsti dalla presente convenzione e non definite in via amministrativa saranno deferite ad un collegio arbitrale costituito da tre membri, di cui uno scelto dall'Amministrazione, uno dal professionista ed il terzo da designarsi d'intesa tra le parti, in mancanza, dal presidente del tribunale competente".

Pertanto, l'Arch. Puzzangaro Carmelo, col presente atto dichiara espressamente di voler promuovere il procedimento arbitrale.

Tanto premesso, l'Arch. Puzzangaro Carmelo, come sopra rappr. e difeso e domiciliato,

nomina

quale proprio arbitro: l'Avv. Maria Rita Giangreco con Studio Professionale sito in Campobello di Licata nella Via Edison n. 3, tel/fax 0922.1981423, email: mariaritagiangreco@gmail.com, PEC: avv.mariaritagiangreco@pec.it, conferendo espressamente, in forza dell'art. 18 del disciplinare d'incarico, all'arbitro sopra designato il potere di procedere di comune accordo con l'arbitro designato dalla controparte alla nomina del terzo arbitro,

invita

il Comune di Palma di Montechiaro a nominare il proprio arbitro e a designare d'intesa il terzo arbitro, entro il termine di venti giorni dal ricevimento della presente, al fine di costituire il collegio arbitrale il quale dovrà decidere sulle seguenti richieste:

- 1) Voglia il Collegio Arbitrale condannare il Comune di Palma di Montechiaro al pagamento della fattura n. 11 del 27.11.1998 di importo pari ad € 26.400,00 (L.51.114.599) oltre gli interessi legali, maturati e maturandi, e la rivalutazione monetaria;
- 2) con vittoria di spese ed onorari del procedimento arbitrale.

Palermo 11.08.2014

Avv. Marianna Iannello
Marianna Iannello



Comune di Palma di Montechiaro
Provincia di Agrigento

4 aprile 2014

Prot. N. 9675


Al Dirigente UTC

Sede

Oggetto: Causa innanzi al tribunale di Agrigento di opposizione decreto ingiuntivo Comune di Palma di Montechiaro c/Arch. Puzzangaro Carmelo.

Si trasmette, per opportuna conoscenza, nota prot. 9346/2014 con la quale l'Avv. Sebastiano Bellanca comunica che il Tribunale di Agrigento ha accolto la nostra opposizione e ha revocato il decreto ingiuntivo n.33/2013 emesso dallo stesso Tribunale in data 9/1/2013 dichiarando improponibile la domanda proposta dall'Arch. Puzzangaro.

Si allega copia della sentenza.


Il Capo Settore Affari Tributarî e Legali
Dott.ssa M.G. Marino

BodyPart[1]

--
Comunicazione di cancelleria
sezione: 01

Tipo procedimento: Contenzioso civile
Numero di Ruolo generale: 663/2013
Giudice: DE BONO TECLA
Attore principale: COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Conv. principale: PUZZANGARO CARMELO

Oggetto: SENTENZA A VERBALE
Descrizione SENTENZA A VERBALE CON NUMERO 490/2014

Note:

Notificato alla PEC / in cancelleria il 01/04/2014 10:12
Registrato da GONNELLA ANTOINETTE
--



TRIBUNALE DI AGRIGENTO

Verbale di udienza di prima comparizione nella causa civile,

Iscritta al n. 663 R. G. dell'anno 2013 promossa in primo grado

DA

COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
CONTRO

PUZZANGARO CARMELO

L'anno 2013 il giorno 13
del mese di MAGGIO, all'udienza istruttoria tenuta
dal G. I., Dott. T. DE BONO, assalito



effetto!
fuzione
ofere
Wellestual

dal Segretario sottoscritto. Uomo compari l'Avv. J. Bellanca e l'Avv. Marie Rita Fulco. E' atteso comparsa di Dott. ssa Fulvia Virello ai fini delle perizie forensi. A interdu la parte chiedemo rinvio al art. 183 comma 6° -

-M p. I.

per art. di questo rpe concede: Termini di cui art. 183 co. 6° cpc (30+30+72), tutte le spese per l'ammissione su merito istruttoria all'udienza del 16.05.2013

De Gori

Il 16.05.2013 alle ore 9,30 stesso rpe



STUDIO CIVILE E PENALE
Via Cicerone n. 4 - tel. e fax 0922 25085
92100 AGRIGENTO

Avv. Simona Fulco

Avv. Sebastiano Bellanca

Avv. Valentina Bellanca

Agrigento 02/04/2014.

Spett. Comune di Palma di Montechiaro
Uff. Legale
92020 Palma di Montechiaro

Oggetto: Causa innanzi al Tribunale di Agrigento di opposizione a decreto ingiuntivo.
Comune di Palma Montechiaro contro Arch. Puzangaro Carmelo.



Alla cortese attenzione della Dott.ssa Gabriella Marino.

Comunico che abbiamo vinto la causa.
Il Tribunale ha infatti accolto la nostra opposizione e ha revocato il decreto ingiuntivo n.33/2013 emesso dallo stesso Tribunale il 09/01/2013.
Ha pertanto dichiarato improponibile la domanda proposta dall'Arch. Puzangaro nei confronti del Comune di palma Montechiaro.
Le spese del giudizio sono state compensate.
Invierò al più presto la mia fattura.
Cordiali saluti.

STUDIO CIVILE E PENALE
AVV. SEBASTIANO BELLANCA
Via Cicerone, 4 - Tel./Fax 092225085
92100 AGRIGENTO
C.R. BLL 561/549/0 AGRIGENTO
P. IVA 00582070841

Comune di Palma di Montechiaro
Protocollo Generale
TIPO - E
PROT. N. 0009346
del 03/04/2014





Il G.O.T.

ha riaperto il verbale alle ore 16,55

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI AGRIGENTO

SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica, nella persona del G.O.T. dott.ssa Tecla De Bono, all'esito della discussione orale ha pronunciato e pubblicato, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente

SENTENZA

ex art. 281 sexies c.p.c.

nella causa di primo grado iscritta al n° 633 Ruolo Generale del contenzioso civile dell'anno 2013 promossa

DA

COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO in persona del Commissario straordinario, dott.ssa Inscrilli, C. F. 81000070847 rappresentato e difeso dall' avv. Bellanca Sebastiano ed elettivamente domiciliato presso

R.G.N. 633/2013



il suo studio in Agrigento, via Cicerone n. 4 il tutto per delega a margine dell'atto introduttivo del presente giudizio

OPPONENTE

CONTRO

FUZZANGARO CARMELO C.F. PZZ CML 57T14 G282U, ed elettivamente domiciliato in Campobello di Licata, via Edison n. 3 presso lo studio dell'Avv. Maria Rita Giangreco dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti

OPPOSTO

Oggetto: prestazione d'opera intellettuale.

Conclusioni per

l'Opponente, piaccia all'on.le Tribunale ritenere e dichiarare prescritto il diritto dell'arch. Fuzzangaro al compenso per l'opera professionale svolta a norma dell'art. 2956 c.c.; ritenere e dichiarare l'improcedibilità del giudizio e/o l'incompetenza del tribunale adito, ritenere e dichiarare in ogni caso che l'arch. Fuzzangaro non ha legittimazione ad avanzare pretese creditorie nei confronti del comune di Palma di Montechiaro per non essersi verificata la condizione imposta dalla commissione provinciale di controllo; revocare l'impugnato decreto ingiuntivo perchè inammissibile, improponibile e comunque infondato in fatto ed in diritto. Condannare il ricorrente alle spese competenze ed onorari di



causa."

per l'opposto.

"rigettata ogni istanza eccezione e difesa

in via preliminare 1) ritenere e dichiarare in quanto infondata, per le ragioni di cui al capo III dei motivi in diritto dell'odierna comparsa, l'eccezione preliminare di prescrizione presuntiva sollevata da controparte; 2) ritenere e dichiarare in quanto infondata, per le ragioni esposte al capo VI dei motivi di diritto dell'odierna comparsa, l'eccezione di improcedibilità del giudizio e/o incompetenza del Tribunale adito sollevata da controparte; nel merito 3) ritenere e dichiarare infondata l'opposizione proposta e pertanto rigettarla nel merito confermando in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto n. 33/13 dichiarandone l'efficacia esecutiva comunque condannare il Comune di Palma di Montechiaro, in persona del sindaco pro-tempore a pagare all'atc. Puzangaro la somma complessiva di €. 26.400,00 oltre gli interessi legali maturati e maturandi e la rivalutazione monetaria; condannare l'opponente al pagamento delle spese competenze ed onorari del presente giudizio oltre che della fase monitoria."

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito di ricorso ex art. 633 c.p.c., il giudice Monocratico del Tribunale di Agrigento, con decreto n. 33/2013 emesso in data 13 febbraio 2012, e notificato il 23 marzo 2012 ingiungeva al comune di Palma di Montechiaro in persona del sindaco e legale rappresentante pro-tempore il pagamento in favore di Puzangaro Carmelo della

R.G.N. 633/2013

3



somma complessiva di €. 26.400,00, oltre spese del procedimento monitorio ed interessi. a titolo di corrispettivo per le prestazioni professionali svolta da quest'ultimo per la progettazione di un centro diurno in favore del comune sopracitato

Proponendo tempestiva e rituale opposizione avverso detto decreto, il Comune di Palma di Montechiaro eccepiva la prescrizione presuntiva del credito azionato; l'improcedibilità del giudizio e/o l'incompetenza del tribunale adito per la presenza di una clausola compromissoria nel disciplinare di incarico insistendo nella revoca del decreto impugnato. Nel merito osservava che il Puzangaro non aveva diritto ad avanzare pretese creditorie nei confronti del comune per non essersi verificata la condizione imposta dalla commissione provinciale di controllo.

Si costituiva in giudizio, a mezzo del deposito in cancelleria della comparsa di costituzione e risposta, l'opposto Puzangaro Carmelo il quale contestava in fatto ed in diritto tutto quanto dedotto ed eccepito dall'opponente e per l'effetto chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Asseriva a sostegno della propria tesi che con delibera consuntoriale del del 28 marzo 1991 n.245 il comune affidava all'odierno ricorrente l'incarico di redigere il progetto di un centro diurno misto per giovani ed anziani nell'agglomerato urbano di villaggio Giordano, che l'U.T.G. aveva approvato il progetto, e che lo stesso era stato aggiornato dall'architetto sempre dietro incarico del comune al fine di adeguarlo alle disposizioni di cui all'art. 20 L.r. 10/93 e sul quale ancora una volta l'U.T.G. aveva espresso parere favorevole.



Aggiungeva, che aveva presentato al comune la fattura inerente le prestazioni rese, che vari erano stati i tentativi effettuati per pervenire al pagamento delle stesse e che pertanto era stato costretto ad adire le vie legali per la tutela del proprio diritto.

Concessi i termini di cui all'art. 183 co.VI cpc. la causa veniva istruita documentalmente, e ritenuta matura per la decisione, veniva rimessa sul ruolo, quindi, precisate le conclusioni, all'odierna udienza viene decisa con la pronuncia, mediante lettura, del dispositivo e la scritturazione contestuale della presente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

(artt. 132 n. 4 c.p.c., 118 c.1 disp. att. c.p.c.)

L'opposizione così come formulata è fondata e pertanto va accolta e, per l'effetto, va revocato il decreto ingiuntivo impugnato.

Il giudizio *de que* trae origine da un credito nascente dalla prestazione professionale svolta dall'opposto per conto dell'opponente in forza del disciplinare di incarico del 12 aprile 1991.

Preliminarmente, va accolta perché fondata l'eccezione pregiudiziale di improponibilità o/ o improcedibilità della domanda, così dovendosi riqualificare d'ufficio l'eccezione di difetto di giurisdizione dell'A.G.O. adita per essere deferita la controversia ad arbitri. eccezione tempestivamente sollevata da parte opponente nell'atto di citazione in opposizione.

Orbene, la giurisprudenza costante in materia ha sancito il principio di



diritto secondo il quale allorché sia rinvenibile nel contratto, come nel caso di specie, la presenza di una clausola compromissoria, posto che gli arbitri non possono pronunciare provvedimenti monitori, il giudice ha il potere di emettere un decreto ingiuntivo, il quale sarà, tuttavia, soggetto a revoca qualora, nella successiva fase di opposizione, venga eccepita l'incompetenza dell'ufficio giudiziario adito, stante la sussistenza di una clausola compromissoria.

Ed ancora, l'improponibilità della domanda a causa della previsione di una clausola compromissoria per arbitrato irrituale è rilevabile non già d'ufficio, ma solo su eccezione della parte interessata e, dunque, non osta alla richiesta ed alla conseguente emissione di un decreto ingiuntivo; tuttavia, è facoltà dell'intimato eccepire l'improponibilità della domanda dinanzi al giudice dell'opposizione ed ottenerne la relativa declaratoria (cfr per tutto Cass. 2017/99 n. 8166; Cass. Civ. sez. II, n. 5265/11).

Di conseguenza quando è proposta opposizione ed il debitore ingiunto abbia, come nel caso in esame, eccepito la competenza arbitrale, per un verso si verificano a seguito della contestazione del credito, i presupposti fissati nel compromesso e per altro verso viene a cessare la competenza del giudice ordinario, il quale una volta accertata la esistenza della clausola compromissoria, deve dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo e rimettere la causa agli arbitri.

Applicando i superiori principi al caso in esame si osserva come dalla produzione documentale versata da entrambe le parti agli atti di causa, è incontestato e documentalmente dimostrato che le parti abbiano stipulato, in data 12 aprile, 1991, un disciplinare di incarico, il quale



prevede all'art. 18 che "tutte le controversie che possano sorgere relativamente alla liquidazione dei compensi previsti dalla presente convenzione e non definite in via amministrativa saranno (...) definite ad un collegio arbitrale costituito da tre membri (...)" (cfr. disciplinare di incarico prodotto in giudizio art.cit).

Alla luce delle superiori argomentazioni, deve dunque concludersi per l'incompetenza dell'adito Tribunale a decidere la presente controversia, essendo competente il collegio arbitrale previsto dal contratto intercorso tra le parti.

Alla stregua di quanto sopra argomentato, l'opposizione va accolta ed il decreto ingiuntivo opposto va per l'effetto revocato e la domanda dichiarata improponibile.

L'accoglimento della eccezione pregiudiziale sollevata dall'opponente assume carattere assorbente rispetto ad ogni altra questione prospettata dalle parti nei loro scritti difensivi ed al merito della pretesa creditoria avanzata in fase monitoria

In ordine alle spese di lite - rilevato che l'esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un d.i., sia perché la disciplina del procedimento arbitrale non contempla provvedimenti emessi *inaudita altera parte*, sia perché non è rilevabile d'ufficio il difetto di competenza per essere la controversia devoluta agli arbitri - si ritiene sussistano giusti motivi per compensarle interamente tra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, in composizione monocratica,



nella persona del G.O.T. Dott.ssa Tecla De Bono ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 633/2013, nel contraddittorio delle parti. Accoglie l'opposizione promossa dal comune di Palma di Montechiaro in persona del commissario straordinario legale rappresentante protempore e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo 33/2013 emesso dal Tribunale di Agrigento in data 9 gennaio 2013 e depositato il 12 gennaio 2013

Dichiara improponibile la domanda proposta da Puzangaro Carmelo nei confronti del comune di Palma di Montechiaro. Compensa le spese del giudizio. Così deciso in Agrigento, all'udienza dell'31 marzo 2014

Il G.O.T.

Dott.ssa Tecla De Bono


nelle parti delle seguenti

ORDINANZA

Art. 10 c. 1. Secessioni di cause;

articolo 46 della presente sentenza (art. 46 c. 1);

articolo 46 della presente sentenza (art. 46 c. 1);

articolo 46 della presente sentenza (art. 46 c. 1);

articolo 46 della presente sentenza (art. 46 c. 1);

PER IL

18/03/2014 Avv. *[Signature]*

avvertendo che la causa è stata iscritta al numero
del 3113/14 per discussione e decisione ex art.
281 sexies c.p.c.

18/03/14

[Signature]

All'udienza del 31/03/2014, sono comparso l'Avv. *[Signature]*
Valentino Bellanca, in sostituzione dell'Avv. Sebastiano
Bellanca, per il Comune di Palma di Montechiaro
anzi e comparso l'Avv. S. Bellanca e l'Avv. Maria-
Rita Giannacò, per l'Arch. Carmelo Pizzicagnolo.
Entrambi i procuratori si riportano ai propri scritti
di lettura e chiedono che la causa venga posta
in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.

18/03/14

La causa per le cause in discussione è iscritta al
numero di registro per le cause del numero
e delle cause, strettamente correlate con le

post. con.

8/60

D

8/60

uscita dalle camere di consiglio alle ore 16,55 h

del Comune in assenza ed in esenzia delle parti.

Al deposito, alle cartelle quali motivazioni inerenti

la presente sentenza ed art 281 sexies CPC

8/60

D



Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Dalla residenza municipale, li 09-09-2024



IL SEGRETARIO GENERALE

Monica Valera

Affissa all'Albo Pretorio il _____

Defissa il _____

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno _____, senza opposizioni o reclami.

Dalla residenza comunale, li

IL SEGRETARIO GENERALE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____, essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva.

Dalla residenza comunale, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE



Comune di Palma di Montechiaro
Provincia di Agrigento

4 aprile 2014

Prot. N. 9675

Al Dirigente UTC


Sede

Oggetto: Causa innanzi al tribunale di Agrigento di opposizione decreto ingiuntivo Comune di Palma di Montechiaro c/Arch. Puzzangaro Carmelo.

Si trasmette, per opportuna conoscenza, nota prot. 9346/2014 con la quale l'Avv. Sebastiano Bellanca comunica che il Tribunale di Agrigento ha accolto la nostra opposizione e ha revocato il decreto ingiuntivo n.33/2013 emesso dallo stesso Tribunale in data 9/1/2013 dichiarando improponibile la domanda proposta dall'Arch. Puzzangaro.

Si allega copia della sentenza.

Il Capo Settore Affari Tributarî e Legali
Dott.ssa M.G. Marino



Letto, approvato e sottoscritto.


IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO


IL SEGRETARIO GENERALE

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Dalla residenza municipale, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Affissa all'Albo Pretorio il _____

Defissa il _____

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno _____, senza opposizioni o reclami.

Dalla residenza comunale, li

IL SEGRETARIO GENERALE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 26.10.2014, essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva.

Dalla residenza comunale, li 26.10.2014


IL SEGRETARIO GENERALE